

IPOTESI DI ADDENDUM AL REGOLAMENTO COMUNALE IN MATERIA DI INCENTIVI PER LO SVOLGIMENTO DI FUNZIONI TECNICHE, RELATIVAMENTE ALLE GARE SVOLTE IN MANIERA ASSOCIATA TRA 12 COMUNI DELL'AMBITO TERRITORIALE DI CARATE BRIANZA IN MATERIA DI SERVIZI SOCIO - ASSISTENZIALI, SOCIO - EDUCATIVI E SOCIO SANITARI.

Tra

la delegazione territoriale di parte pubblica costituita dalla dottoressa Patrizia Ronsisvalle Segretario Comunale del Comune di Macherio, nella sua qualità di Presidente, dal dott. Elio Bassani dirigente del settore Affari Generali e Istituzionali del Comune di Lissone in qualità di componente, dalla dott.ssa Anna Perico dirigente del settore Politiche Sociali, per L'infanzia, di Promozione Sportiva del Comune di Lissone in qualità di componente, dalla dott.ssa Veronica Borroni Responsabile del Settore Ufficio di Piano in qualità di componente, dalla dott.ssa Sara Bertolini segretario verbalizzante.

e

la delegazione territoriale di parte sindacale composta dai seguenti dai seguenti soggetti:

- in qualità di rappresentanti territoriali delle organizzazioni sindacali di categoria firmatarie del CCNL 21.05.2018 – Funzioni Locali:
 - FP - CGIL , rappresentata da Tania Goldonetto;
 - CISL – FP, rappresentata da Nicola Turdo;
 - UIL – FPL rappresentata da Daniele Ballabio;

Visto l'Intesa sottoscritta in data 7 luglio 2020 fra i dodici comuni dell'Ambito Territoriale di Carate Brianza in materia di servizi socio - assistenziali, socio - educativi e socio sanitari, a mezzo della quale sono state regolate:

- le modalità di partecipazione alla contrattazione di livello territoriale;
- la proposta di un "Addendum al regolamento comunale in materia di incentivi per lo svolgimento di funzioni tecniche, di cui all'art. 113 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n.50, relativamente alle gare svolte in maniera associata tra i Comuni dell'Ambito Territoriale di Carate Brianza in materia di servizi socio - assistenziali, socio - educativi e socio sanitari";
- la composizione della delegazione datoriale;
- il finanziamento degli oneri della contrattazione a carico dei rispetti fondi e bilanci.

Preso atto della comunicazione del Comune di Sovico del 27 aprile 2020, n. di protocollo 4279/07 con la quale veniva specificato che il Comune di Sovico non avrebbe aderito alla contrattazione territoriale ma che comunque, si sarebbe impegnato a finanziare le spese per le stesse sostenute secondo il riparto effettuato dal Comune di Biassono, determinando in autonomia, secondo il proprio Regolamento, gli incentivi tecnici da riconoscere al proprio personale per i contratti a valere sugli accordi quadro svolti in maniera associata

Visto il Protocollo d'intesa sottoscritto in data 8 luglio 2020 fra i dodici comuni dell'Ambito Territoriale di Carate Brianza in materia di servizi socio - assistenziali, socio - educativi e socio sanitari, e le Organizzazioni Sindacali territoriali firmatarie del C.C.N.L. 21.5.2018, per lo svolgimento di una contrattazione collettiva decentrata integrativa di livello territoriale, finalizzata a regolamentare incentivi per lo svolgimento di funzioni tecniche, ex art. 113 del d.lgs. n. 50 del 18.4.2016, relativamente alle gare svolte in maniera associata tra i Comuni dell'Ambito Territoriale in materia di servizi socio - assistenziali, socio - educativi e socio sanitari";

Richiamati:

- l'art.113 del d.lgs. n. 50 del 18.4.2016, ove si prevede una specifica disciplina degli incentivi per lo svolgimento di funzioni tecniche, ed in particolare:

al comma 2: "Le amministrazioni aggiudicatrici destinano ad un apposito fondo risorse finanziarie in misura non superiore al 2 per cento modulate sull'importo dei lavori, servizi e forniture, posti a base di gara per le funzioni tecniche svolte dai dipendenti delle stesse esclusivamente per le attività di programmazione della spesa per investimenti, di valutazione preventiva dei progetti, di predisposizione e di controllo delle procedure di gara e di esecuzione dei contratti pubblici, di RUP, di direzione dei lavori ovvero direzione dell'esecuzione e di collaudo tecnico amministrativo ovvero di verifica di conformità, di collaudatore statico ove necessario per consentire l'esecuzione del contratto nel rispetto dei documenti a base di gara, del progetto, dei tempi e costi prestabiliti. Tale fondo non è previsto da parte di quelle amministrazioni aggiudicatrici per le quali sono in essere contratti o convenzioni che prevedono modalità diverse per la retribuzione delle funzioni tecniche svolte dai propri dipendenti. Gli enti che costituiscono o si avvalgono di una centrale di committenza possono destinare il fondo o parte di esso ai dipendenti di tale centrale. La disposizione di cui al presente comma si applica agli appalti relativi a servizi o forniture nel caso in cui è nominato il direttore dell'esecuzione."

al comma 3: "L'ottanta per cento delle risorse finanziarie del fondo costituito ai sensi del comma 2 è ripartito, per ciascuna opera o lavoro, servizio, fornitura con le modalità e i criteri previsti in sede di contrattazione decentrata integrativa del personale, sulla base di apposito regolamento adottato dalle amministrazioni secondo i rispettivi ordinamenti, tra il responsabile unico del procedimento e i soggetti che svolgono le funzioni tecniche indicate al comma 2 nonché tra i loro collaboratori. Gli importi sono comprensivi anche degli oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione. L'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore stabilisce i criteri e le modalità per la riduzione delle risorse finanziarie connesse alla singola opera o lavoro a fronte di eventuali incrementi dei tempi o dei costi non conformi alle norme del presente decreto. La corresponsione dell'incentivo è disposta dal dirigente o dal responsabile di servizio preposto alla struttura competente, previo accertamento delle specifiche attività svolte dai predetti dipendenti. Gli incentivi complessivamente corrisposti nel corso dell'anno al singolo dipendente, anche da diverse amministrazioni, non possono superare l'importo del 50 per cento del trattamento economico complessivo annuo lordo."

al comma 5 bis: "Gli incentivi di cui al presente articolo fanno capo al medesimo capitolo di spesa previsto per i singoli lavori, servizi e forniture."

- La delibera n. 32 del 20 gennaio 2016 dell'Autorità Nazionale Anti Corruzione (ANAC) "Linee guida per l'affidamento di servizi a enti del terzo settore e alle cooperative sociali" in particolare al punto 3 "L'aggregazione della domanda" dove è previsto che "Il sistema di programmazione dei servizi sociali delineato dalla L. 328/2000 prevede un obbligo di aggregazione della domanda, individuando l'unità minima di riferimento nell'Ambito Territoriale anziché nel singolo Comune"

Vista:

- la deliberazione n. 6 del 26.4.2018 della Corte dei Conti Sezione delle Autonomie, la quale pronunciandosi sulle questioni di massima poste dalla Sezione regionale di controllo per la Puglia con la deliberazione n. 9/2018/QMIG e dalla Sezione regionale di controllo per la Lombardia con la deliberazione n. 40/2018/QMIG, enuncia il seguente principio di diritto:

"Gli incentivi disciplinati dall'art. 113 del d.lgs. n. 50 del 2016 nel testo modificato dall'art. 1, comma 526, della legge n. 205 del 2017, erogati su risorse finanziarie individuate ex lege facenti capo agli stessi capitoli sui quali gravano gli oneri per i singoli lavori, servizi e forniture, non sono soggetti al vincolo posto al complessivo trattamento economico accessorio dei dipendenti degli enti pubblici dall'art. 23, comma 2, del d.lgs. n. 75 del 2017."

Atteso che i dodici Comuni dell'Ambito Territoriale di Carate Brianza in materia di servizi socio - assistenziali, socio - educativi e socio sanitari hanno autorizzato, con deliberazione di Giunta Comunale, la Delegazione trattante territoriale di parte pubblica alla sottoscrizione dell'allegato "Addendum al Regolamento comunale

in materia di incentivi per lo svolgimento di funzioni tecniche, di cui all'art. 113 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n.50, relativamente alle gare svolte in maniera associata tra i Comuni dell'ambito territoriale di Carate Brianza in materia di servizi socio - assistenziali, socio - educativi e socio sanitari”;

si conviene e si stipula la presente ipotesi di Contratto territoriale decentrato integrativo relativo ai seguenti istituti contrattuali:

- Addendum al Regolamento comunale in materia di incentivi per lo svolgimento di funzioni tecniche, relativamente alle gare svolte in maniera associata tra i comuni dell'ambito territoriale di Carate Brianza in materia di servizi socio - assistenziali, socio - educativi e socio sanitari.

Macherio, li 8/7/2020


Presidente delegazione trattante

Patrizia Ronsisvalle Segretario Comunale del Comune di Macherio



Componenti delegazione trattante


Elio Bassani dirigente settore Affari Generali e Istituzionali del Comune di Lissone



Anna Perico dirigente settore Politiche Sociali, per l'infanzia, Promozione Sportiva del Comune di Lissone



Veronica Borroni Responsabile del Settore Ufficio di Piano




Rappresentanti Sindacali



Tania Goldonetto rappresentante FP - CGIL



Nicola Turdo rappresentante CISL - FP,



Daniela Ballabio rappresentante UIL - FPL



ADDENDUM AL REGOLAMENTO COMUNALE IN MATERIA DI INCENTIVI PER LO SVOLGIMENTO DI FUNZIONI TECNICHE, RELATIVAMENTE ALLE GARE SVOLTE IN MANIERA ASSOCIATA TRA DODICI COMUNI DELL'AMBITO TERRITORIALE DI CARATE BRIANZA IN MATERIA DI SERVIZI SOCIO - ASSISTENZIALI, SOCIO - EDUCATIVI E SOCIO SANITARI

Il presente addendum al regolamento è predisposto ai sensi dell'articolo 113 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 (da ora in poi Codice) e si applica nel caso di appalti di servizi e di forniture svolti in maniera associata tra i Comuni dell'Ambito territoriale di Carate Brianza in materia di servizi socio - assistenziali, socio - educativi e socio sanitari

Articolo 1 - Costituzione e destinazione del fondo per incentivare le funzioni tecniche. Principi.

Comma 1. Quantificazione del fondo incentivante

Il fondo per incentivare le funzioni tecniche di cui al comma 2 dell'art. 113 del Codice, svolte dai dipendenti pubblici, è costituito da una somma non superiore al 2% modulata sull'importo posto a base di gara per appalti di opere o di lavori, di servizi, di forniture, iva esclusa, senza considerare eventuali ribassi nell'aggiudicazione, comprensiva anche degli oneri previdenziali, assistenziali nonché del contributo fiscale IRAP a carico dell'Amministrazione, da riconoscere per lo svolgimento delle attività di programmazione della spesa, di valutazione preventiva dei progetti, di predisposizione e di controllo delle procedure di gara e di esecuzione dei contratti pubblici, di responsabile unico del procedimento, di direzione dell'esecuzione e di verifica di conformità, per consentire l'esecuzione del contratto nel rispetto dei documenti a base di gara, del progetto, dei tempi e costi prestabiliti.


Comma 2. Modalità di destinazione del fondo incentivante

L'80% del fondo per incentivare le funzioni tecniche di cui all'articolo 1, comma 1 del presente regolamento sarà ripartito tra i soggetti incaricati delle attività ivi individuate, nonché tra i loro collaboratori. Rientra nel fondo anche la quota destinata al personale della Centrale Unica di Committenza, tenuto conto della disciplina concordata fra gli enti convenzionati.

Il restante 20% delle risorse finanziarie del fondo per funzioni tecniche, ad esclusione delle risorse derivanti da finanziamenti europei o da altri finanziamenti a destinazione vincolata, è destinato all'acquisto da parte dell'ente di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione anche per il progressivo uso di metodi e strumenti elettronici specifici, di implementazione delle banche dati del settore servizi sociali, con particolare riferimento alle metodologie ed alle strumentazioni elettroniche per i controlli. Una parte delle risorse può essere utilizzato per l'attivazione di tirocini formativi e di orientamento di cui all'articolo 18 della Legge 24 giugno 1997, n. 196 o per lo svolgimento di dottorati di ricerca di alta qualificazione nel settore dei contratti pubblici previa sottoscrizione di apposite convenzioni con le Università e gli istituti scolastici superiori.

Comma 3. Principi delle modalità di individuazione del gruppo di lavoro.

Ai fini di una piena valorizzazione di tutti i dipendenti assegnati agli uffici competenti allo svolgimento delle funzioni tecniche incentivabili ai sensi del Codice, l'individuazione dei soggetti cui affidare le attività incentivabili deve uniformarsi ai criteri della rotazione e del tendenziale coinvolgimento di tutto il personale disponibile e, nel rispetto delle specifiche competenze professionali richieste, deve tendere ad assicurare un'equilibrata distribuzione degli incarichi.



Comma 4. Principi di ripartizione dell'incentivo all'interno del gruppo di lavoro.

La suddivisione dell'incentivo all'interno del gruppo di lavoro deve essere effettuata sulla base del livello di responsabilità professionale connessa alla specifica prestazione svolta e al contributo apportato dai dipendenti coinvolti e motivata in sede di rendiconto nelle apposite schede riferite a ciascuna servizio o fornitura.

Articolo 2 – Ripartizione del fondo

Comma 1. Ambito di applicazione.

Gli incentivi per lo svolgimento delle attività di cui all'articolo 1, comma 1, si applicano agli appalti relativi a servizi o forniture svolti in maniera associata tra i Comuni dell'Ambito territoriale di Carate Brianza in materia di servizi socio - assistenziali, socio - educativi e socio sanitari.

A tale riguardo si richiamano le Linee Guida n. 3 dell'ANAC "Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l'affidamento di appalti e concessioni", approvate con deliberazione n. 1096 del 26.10.2016, ove al punto 10.2 si stabilisce che:


"Il responsabile del procedimento svolge, nei limiti delle proprie competenze professionali, anche le funzioni di direttore dell'esecuzione del contratto. Il direttore dell'esecuzione del contratto è soggetto diverso dal responsabile del procedimento nei seguenti casi:

- a) prestazioni di importo superiore a 500.000 euro;
- b) interventi particolarmente complessi sotto il profilo tecnologico;
- c) prestazioni che richiedono l'apporto di una pluralità di competenze (es. servizi a supporto della funzionalità delle strutture sanitarie che comprendono trasporto, pulizie, ristorazione, sterilizzazione, vigilanza, socio sanitario, supporto informatico);
- d) interventi caratterizzati dall'utilizzo di componenti o di processi produttivi innovativi o dalla necessità di elevate prestazioni per quanto riguarda la loro funzionalità;
- e) per ragioni concernente l'organizzazione interna alla stazione appaltante, che impongano il coinvolgimento di unità organizzativa diversa da quella cui afferiscono i soggetti che hanno curato l'affidamento".

Comma 2. Graduazione del fondo incentivante

La percentuale massima stabilita dal Codice è così graduata in ragione della complessità dei servizi e delle forniture da acquisire:

- a) servizi e forniture con importo pari o superiore a € 40.000,00 e fino a € 750.000 (soglia comunitaria): percentuale 2,00%;
- b) servizi e forniture con importo superiore a € 750.000 (soglia comunitaria) e fino a Euro 5.000.000,00: percentuale del 2% fino al valore di 750.000 sommata a percentuale dell'1,80% per la parte d'importo dell'appalto compresa tra 750.001 e 5.000.000;
- c) servizi e forniture con importo superiore a € 5.000.000 e fino a Euro 10.000.000,00 percentuale del 2% fino al valore di 750.000 sommata a percentuale dell'1,80% per la parte d'importo dell'appalto compresa tra 750.001 e 5.000.000 sommata a percentuale dell'1% per la parte d'importo dell'appalto compresa tra 5.000.001 e l'importo effettivo.



I responsabili delle funzioni incentivate che violino gli obblighi posti a loro carico dalla Legge e dai relativi provvedimenti attuativi o che non svolgano i compiti assegnati con la dovuta diligenza sono esclusi dalla ripartizione dell'incentivo previsto dall'art. 113 del Codice.

Comma 5. Criteri di riduzione dell'incentivo in caso di incrementi dei costi o dei tempi di esecuzione

L'incentivo previsto verrà riconosciuto in misura ridotta, secondo quanto indicato nella tabella di cui al seguente punto 6, qualora:

- durante l'affidamento di contratti di servizi e forniture si verifichino ritardi o aumenti di costi dovuti alla fase di predisposizione dei documenti di gara o alla gestione della procedura di gara;
- si verifichino dei ritardi in sede di esecuzione dei contratti di servizi e di forniture, danni a cose o a persone, problematiche relative alle modalità di consegna od esecuzione dei servizi o un aumento dei costi inizialmente previsti a seguito di responsabilità collegate all'esercizio delle attività; la riduzione verrà operata sugli incentivi previsti per il RUP e il Direttore dell'esecuzione;

La misura della riduzione sarà determinata a cura del Segretario Generale in relazione alla gravità del danno creato all'Amministrazione.

Comma 6. Determinazione della percentuale di riduzione degli incentivi

Ritardo e/o aumento costi	Riduzione
Inferiore al 20%	fino al 20 %
Fra il 20% e il 40%	fino al 50 %
Fra il 41% e il 60%	fino al 70 %
Superiore al 60%	fino all'80%

Articolo 4 - Limite individuale ai compensi da corrispondere.

L'importo massimo individuale del compenso incentivante di cui al presente regolamento, al lordo delle ritenute fiscali e previdenziali a carico del dipendente, non può superare in ciascuna annualità (criterio della competenza) l'importo del 50% del trattamento economico complessivo annuo lordo.

Articolo 5 – Procedure di liquidazione

La liquidazione del compenso è effettuata annualmente su proposta del Responsabile unico del Procedimento e presentazione di una sintetica relazione riferita alle attività svolte.

La liquidazione dell'incentivo avviene al termine di ciascuna annualità previa verifica delle diverse attività svolte (programmazione, progettazione, predisposizione e controllo delle procedure di bando, direzione dell'esecuzione, verifica di regolare esecuzione, nonché per l'attività del RUP e del DE)

Per le acquisizioni di servizi, qualora non si arrivi all'approvazione della determina di aggiudicazione, le fasi già svolte saranno incentivate avendo a riferimento la data di approvazione della determina a contrarre, o la data di pubblicazione del bando o della lettera invito.

Articolo 6 - Rimando.

Per quanto qui non specificamente previsto si rimanda al Regolamento Comunale in materia di incentivi per lo svolgimento di funzioni tecniche.

